

PU 146-1/ 2025

TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in persona dei Magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Elena Merlo	Giudice

DECRETO DI REVOCA DEL TERMINE EX ART. 44 COMMA 1 LETT. A) CCI

Esaminata l'informativa (atto nr. 2) in data 9-6-2025 del Commissario Giudiziale con cui ha segnalato che VIGNAROSA – AZIENDA AGRICOLA DI SCOTTON ORESTE nel termine del 3-6-2025, concesso ex art. 44 comma 1 lett. d) CCI, non ha depositato la somma di E. 20.000,00 per le spese di procedura (la ricorrente si è limitata a bonificare in data 6-6-2025 con accredito in data 9-6-2025 la somma di E. 2.000,00);

all'esito dell'udienza del 17-06-2025;

rilevato che:

- il termine di cui all'art. 44 co. 1 lett. d) è perentorio e che il co. 2, ultimo periodo, dello stesso articolo prevede la revoca della concessione del termine in caso di violazione dell'obbligo di versamento della somma;
- non può farsi luogo ad alcuna valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento – come sollecitato dalla difesa – dal momento che alla data di scadenza del termine, definito come perentorio dalla legge, nessun versamento era stato operato e che, in ogni caso, la gravità è a norma del comma 2 dell'art. 44 riferita ai soli obblighi informativi e non alle altre situazioni che legittimano la revoca del termine;
- le misure protettive confermate con provvedimento del 21-05-2025 devono essere revocate;

PQM

Visto l'art. 44 comma 2

revoca il provvedimento 20-05-2025 di concessione del termine adottato a norma dell'art. 44 comma 1 lett. a) CCI.

Revoca le misure protettive già confermate con provvedimento di questo Tribunale del 21-05-2025

Si comunichi al Registro Imprese

Treviso, 17 giugno 2025

IL PRESIDENTE

Bruno Casciarri